

≡ ARGOMENTI

cerca nel sito



ACQUISTA

SERVIZI ▾

➔ ACCEDI



LAVORO FISCO DIRITTO IMPRESA CCNL

EBOOK

← / LAVORO

Comunicazione per il lavoro, parte la piattaforma digitale

Autore: [Alessandra Carfagno](#)

📅 Pubblicato il 31 marzo 2022

In questo articolo:

- [Piattaforma digitale](#)
- [Lavoro intermediato da piattaforma digitale: obbligo di comunicazione](#)
- [Termine di comunicazione](#)
- [Entrata in vigore](#)

Condividi l'articolo:



Con la pubblicazione del [Decreto n. 31 del 23 febbraio 2022](#) sul proprio sito istituzionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai committenti in caso di [lavoro intermediato da piattaforma digitale](#).



SEGUICI SU



LAVORO & CRESCITA

Rivista periodica per i professionisti



Iscriviti GRATIS

Piattaforma digitale

La **piattaforma di lavoro digitale** è l'insieme dei programmi e delle procedure informatiche che, a prescindere dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro; con l'espressione "lavoro intermediato da **piattaforma digitale**" ci si riferisce invece alla prestazione di lavoro, manuale o intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento dello stesso.

Lavoro intermediato da piattaforma digitale: obbligo di comunicazione

E' l'articolo 27, comma duodecies, del DL n. 152/2021 ad aver previsto l'obbligo di una comunicazione, anche per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e rientranti nell'articolo 67, comma 1, lettera l, del Tuir, da effettuare entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, è stato stabilito che la trasmissione debba contenere le generalità di committente e prestatore d'opera, data di inizio e fine della prestazione, durata presunta espressa in ore, inquadramento contrattuale.

Per le comunicazioni dovute dai committenti in caso di lavoro intermediato da **piattaforma digitale**, il Ministero adotta il modello "UNI-piattaforme", disponibile all'indirizzo servizi.lavoro.gov.it.

I dati contenuti nel modello "UNI-piattaforme" vengono, poi, resi disponibili all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS, all'INAIL, alle Regioni e Provincie Autonome e, per comunicazioni riguardanti lavoratori stranieri, al Ministero dell'Interno, secondo quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione digitale istituito con D.Lgs. 82/2005.

Termine di comunicazione

Fermo restando il termine di comunicazione fissato al giorno antecedente l'instaurazione del rapporto per il rapporto di lavoro subordinato e per le collaborazioni coordinate e continuative, il committente della prestazione autonoma, anche occasionale, deve inviare la comunicazione tramite il Modello "UNI-piattaforme" entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto, anche stipulato contestualmente con due o più lavoratori.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il prossimo 14 aprile.